

Regolamento per il versamento di sussidi alle misure della protezione della natura e dei beni culturali

emanato dal Governo il 19 febbraio 1991

in base alla legge per l'incremento della protezione della natura e del patrimonio culturale nonché della produzione culturale e scientifica nel Cantone dei Grigioni (Legge per l'incremento della cultura) del 24 ottobre 1965 ¹⁾ e all'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale del 27 novembre 1946. ²⁾

Art. 1

Il presente regolamento viene applicato al versamento di sussidi alle misure della protezione della natura e del patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 1 sgg. della legge per l'incremento della cultura ³⁾ e dell'articolo 1 sgg. dell'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale del 27 novembre 1946. ⁴⁾

Campo di validità

Art. 2 ⁵⁾

¹⁾ ⁶⁾Le domande di sussidio devono essere presentate ai competenti uffici cantonali, all'Ufficio cantonale monumenti, all'Ufficio cantonale per la protezione della natura e del paesaggio oppure al Servizio archeologico dei Grigioni con i necessari documenti prima dell'inizio di eventuali lavori o misure.

Presentazione della domanda

²⁾ I sussidi a lavori di manutenzione possono essere garantiti e versati alla fine dell'anno in corso dopo l'esecuzione dei lavori.

³⁾ Se scoperte impreviste, fatte durante i lavori in corso, richiedono l'estensione del programma di lavoro, prima di iniziare i lavori complementari occorre presentare una domanda di un credito suppletivo.

Art. 3 ⁷⁾

Gli uffici competenti sottopongono le proposte di oltre 50 000 franchi alla Commissione cantonale per la protezione della natura e dei beni culturali.

Esame della domanda

¹⁾ CSC 496.000

²⁾ CSC 496.100

³⁾ CSC 496.000

⁴⁾ CSC 496.100

⁵⁾ Testo giusta DG del 27 ott. 1998

⁶⁾ Testo giusta DG del 2 dic. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004

⁷⁾ Testo giusta DG del 4 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008

Art. 4¹⁾

Competenza

¹ Gli uffici competenti possono accordare sussidi fino a 25 000 franchi per domanda.

² Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente concede sussidi fino a 50 000 franchi.

³ La concessione di sussidi che superano gli importi di cui sopra rientra nella competenza del Governo.

Art. 5

Inizio dei lavori

¹ Non è consentito iniziare gli eventuali lavori o le eventuali misure prima che l'autorità competente abbia trattato la domanda di sussidio.

² In casi urgenti il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente su proposta dell'ufficio competente può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori di costruzione.

Art. 6²⁾

Sussidi

¹ I sussidi cantonali vengono calcolati in percentuali dei costi sussidiabili.

² ³⁾ Nel campo della protezione monumenti vengono applicate le seguenti percentuali tenendo conto delle sovvenzioni federali:

- a) 15 per cento per edifici pubblici;
- b) 20 per cento per edifici privati;
- c) fino al 35 per cento per misure particolarmente onerose, incluse misure di protezione del sito caratteristico.

³ Le misure nel campo della protezione della natura e del paesaggio nonché del Servizio archeologico, gli inventari, le documentazioni, le pubblicazioni ecc. vengono trattati caso per caso.

⁴ ⁴⁾ I sussidi sono limitati a 150 000 franchi per oggetto. In casi straordinari il Governo può concedere sussidi più elevati.

⁵ Sono considerate sussidiabili le spese direttamente collegate con gli obiettivi della protezione della natura e dei beni culturali. Non vengono erogati sussidi a misure incrementanti il valore.

Art. 7

Termine di scadenza

¹ In ogni garanzia di sussidio viene inserito un termine di scadenza, da fissarsi tra 3 e 8 anni a seconda dell'oggetto.

¹⁾ Testo giusta DG del 27 ott. 1998

²⁾ Testo giusta DG del 27 ott. 1998

³⁾ Testo giusta DG del 4 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008

⁴⁾ Testo giusta DG del 4 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008

² Il conteggio edilizio deve essere presentato agli uffici cantonali entro questo termine. L'autorità che accorda il sussidio è competente per la proroga del termine.

Art. 8¹⁾

Di regola i sussidi vengono accordati alle seguenti condizioni e ai seguenti oneri: Condizioni e oneri

- a) l'oggetto deve essere conservato in uno stato conforme allo scopo dei sussidi;
- b) le modifiche sono subordinate all'approvazione dell'ufficio cantonale competente secondo l'articolo 12 capoverso 1;
- c) i trapassi di proprietà o altri cambiamenti giuridici devono essere notificati all'ufficio competente;
- d) devono essere osservate le istruzioni dell'ufficio cantonale competente;
- e) ²⁾gli oggetti, per i quali vengono versati sussidi superiori a 25 000 franchi, devono essere assoggettati alla protezione cantonale della natura e dei monumenti storici ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale. L'assoggettamento va annotato nel registro fondiario come restrizione di diritto pubblico al diritto di proprietà fondiaria ai sensi dell'articolo 702 del Codice civile svizzero.

Art. 9

¹ A lavori ultimati si devono presentare all'ufficio competente un conteg- Versamento
gio con ricapitolazione dei costi, le fatture e le pezze giustificative.

² Il sussidio viene versato soltanto dopo il collaudo dei lavori. Il sussidio può essere rimesso pro rata a seconda del progredire dei lavori prima della conclusione degli stessi.

Art. 10

Insieme con il conteggio di regola si devono inoltrare i seguenti docu- Documentazione
menti:

- a) i piani di rilievo in scala 1:50 oppure 1:100 o perlomeno i piani di esecuzione contenenti le modifiche edilizie in scala uguale;
- b) le fotografie che mostrano lo stato dell'oggetto prima e dopo l'esecuzione dei lavori o delle misure;
- c) un rapporto scritto sui lavori sulle misure eseguite.

¹⁾ Testo giusta DG del 27 ott. 1998

²⁾ Testo giusta DG del 4 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008

Art. 11

Inosservanza
delle condizioni e
degli oneri

Se i vincoli di protezione imposti non vengono osservati o se vengono constatati dei difetti, il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente adotta le misure necessarie in virtù dell'articolo 22 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale.¹⁾

Art. 12

Entrata in vigore
e abrogazioni

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1^o marzo 1991.

² A tal data viene abrogato il regolamento del 16 dicembre 1985 per il versamento di sussidi alle misure della protezione della natura e del patrimonio culturale.

¹⁾ CSC 496.100